Modello di Organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231

Parte speciale D

Reati Ambientali
Art.25-undecies D.lgs 231/01

ACQUE RISORGIVE
CONSORZIO DI BONIFICA

STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Data Approvazione CdA	Descrizione della modifica
1	22.12.2020	Prima emissione
2	19.04.2023	Aggiornamento della Parte Speciale C sulla salute e sicurezza dei Lavoratori con riferimenti al Sistema di gestione
3	05.09.2023	Intero modello organizzativo aggiornato con i reati ricompresi nel perimetro al 31 marzo 2023

INDICE

1. Premessa 3
2. I Reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01 4
3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01 9
4. Individuazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei ruoli aziendali coinvolti 11
5. Protocolli generali 13
6. Protocolli specifici 14

1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito, anche, i "Reati Ambientali"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche organizzative del Consorzio di bonifica Acque Risorgive (di seguito anche "Consorzio" o "Consorzio Acque Risorgive"), tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.
I principi fondamentali su cui si basa la Politica ambientale del Consorzio sono il rispetto delle leggi ambientali e la prevenzione di possibili problemi ambientali.
Le responsabilità in tema ambientale sono in capo al Presidente de Consiglio di Amministrazione, il quale non ha dato nessuna delega ambientale.

2. I Reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, attuativo della direttiva 2008/99/CE" sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE a modifica della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1 agosto 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, introduce l'art. 25-undecies nel Decreto legislativo 231/2001.

La norma che riguarda tali reati, distingue il trattamento sanzionatorio da applicare all'ente in relazione a ciascuna fattispecie, prevedendo un lungo elenco di fattispecie incriminatrici riguardanti, sotto diversi profili, la tutela dell'ambiente.

Per alcune fattispecie il Legislatore ha scelto di inserire le condotte punite nel novero delle contravvenzioni (anziché dei delitti) così estendendo – di fatto – la responsabilità punibile anche qualora (come spesso accade) l'agente abbia agito con colpa anziché con dolo (le contravvenzioni, invero, a differenza dei delitti, sono tutte punibili sia a titolo di dolo che di colpa mentre i delitti colposi sono espressamente previsti dalla norma incriminatrice).

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del Dlgs 231/01, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015.

Di seguito si riporta una sintesi dei reati dell'art. 25-undecies del D.lgs. 81/08 applicabili al Consorzio:

Reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p.)

Il reato si configura nel caso in cui:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

** Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

Reato di danneggiamento o distruzione di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui:

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.*

** Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di*

conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Reato di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c. 1 e c.2 D.lgs 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 1

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattuordecies, comma1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5000€ a 52000€.

Reato di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.3 D.lgs. 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Reato di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 c.5 D.lgs. 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 5 (Primo periodo)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Comma 5 (Secondo periodo)

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro

Reato di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c.11 D.lgs. 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Reato di scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 c.13 D.lgs. 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.lgs. 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 1

Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29-quattuordicies, comma1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Reato di discarica non autorizzata (art. 256 c.3 D.lgs. 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 3 (Primo periodo)

Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29-quattuordicies, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Comma 3 (Secondo periodo)

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Per entrambi i casi indicati nel primo e secondo periodo del presente comma si applica anche quanto previsto dal terzo periodo:

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Reato di miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 D.lgs. 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Reato di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c.6 D.lgs. 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 6 (Primo periodo)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Reato di bonifica dei siti (art. 257 c.1 D.lgs. 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 1

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Reato di bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c.2 D.lgs. 152/06)

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-undecies del DLgs n. 231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
• uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Da 100 a 250 quote	
• danneggiamento o distruzione di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Da 150 a 250 quote	
▪ scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.2, D.lgs. 152/06)	Da 200 a 300 quote	Da 3 a 6 mesi
▪ scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.3, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
▪ scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (primo periodo) (art. 137 c.5, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote (primo periodo) Da 200 a 300 quote (secondo periodo)	Da 3 a 6 mesi
▪ scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c.11, D.lgs. 152/06)	Da 200 a 300 quote	Da 3 a 6 mesi
▪ scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 c.13, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
▪ attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1, D.lgs. 152/06)*	Da 100 a 250 quote (lettera a) Da 150 a 250 quote (lettera b)	

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
▪ discarica non autorizzata (art. 256 c.3, D.lgs. 152/06)*	Da 150 a 250 quote (primo periodo) Da 200 a 300 quote (secondo periodo)	Da 3 a 6 mesi (secondo periodo)
▪ miscelazione di rifiuti (art. 256 c.4, D.lgs. 152/06)*	Da 150 a 250 quote	
▪ deposito temporaneo rifiuti temporanei pericolosi (art. 256 c.6, D.lgs. 152/06)*	Da 100 a 250 quote	
▪ bonifica dei siti (art. 257 c.1, Dlgs 152/06)	Da 100 a 250 quote	
▪ bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c.2, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	Da 3 a 12 mesi
▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Da 400 a 800 quote	Da 3 a 12 mesi
▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	Da 200 a 500 quote	

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

4. Individuazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei ruoli aziendali coinvolti

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01, sono di seguito identificate e valutate.

I processi sensibili ad oggi individuati dal Consorzio Acque Risorgive, riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di **tutela di aree protette, gestione dei rifiuti**, **scarichi di acque reflue**, **inquinamento del suolo e del sottosuolo.**

Di seguito si riportano le aree a rischio individuate

AREA A RISCHIO: 1. Esecuzione di opere edili/lavori di manutenzione all'interno di siti protetti

Il reato potrebbe aver luogo procedendo nell'esecuzione di manufatti o lavori all'interno di tali siti (esempio: sito di interesse comunitario) secondo una modalità non corretta, senza autorizzazione o non rispettando i termini dell'autorizzazione o i regolamenti specifici del sito protetto, causando il deterioramento dell'habitat.

Soggetti potenzialmente coinvolti: Direttore Generale, Dirigente Area Gestionale, Capo Ufficio Manutenzione, Capo Ufficio Impianti e Ambiente, Dirigente Area Tecnica, RUP (Responsabile Unico del Procedimento), DL (Direttore dei Lavori) e sottoposti.

AREA A RISCHIO: 2. Attività connesse alla polizia idraulica (es. controllo degli scarichi di acque reflue)

I reati di inquinamento e disastro ambientale non sono applicabili in quanto tali, poiché il Consorzio non è direttamente responsabile della qualità delle acque dei propri canali, né autorizza allo scarico di acque nei propri canali in termini qualitativi, ma solo quantitativi, richiedendo comunque le necessarie autorizzazioni amministrative. Il Consorzio potrebbe però non comunicare all'autorità competente eventuali scarichi non censiti o scarichi palesemente non conformi per qualità del refluo (odore, colore, presenza schiuma, …) rilevati nelle attività di polizia idraulica, per pressioni politiche o per non incrinare i rapporti con il Consorziato.

Nell'attività di polizia idraulica il Consorzio potrebbe commettere il reato di cui all'art. 257 D.lgs. 152/06 (mancata comunicazione) quando non segnalasse all'autorità competente (Comune o ARPA) anomalie (inquinamenti di varia natura) riscontrate nella propria rete di canali per non dovere gestire l'emergenza e perfino per evitare il possibile successivo intervento di bonifica del sito contaminato.

Soggetti potenzialmente coinvolti: Direttore Generale, Dirigente Area Gestionale, Capo Ufficio Manutenzione, Capo Ufficio Impianti e Ambiente, Capo Ufficio Pianificazione e Pareri e sottoposti.

AREA A RISCHIO: 3. Gestione dei rifiuti (es. olii, inerti, ecc.);

Nella gestione dei rifiuti il Consorzio potrebbe:

- effettuare un deposito rifiuti non autorizzato;
- identificare in maniera non corretta i rifiuti con miscelazione degli stessi;
- falsificare i rapporti di analisi per la caratterizzazione dei rifiuti;
- affidare il trasporto e/o smaltimento dei rifiuti a ditte che non hanno le necessarie autorizzazioni o che non rispettano la legge sulla gestione dei rifiuti.

Soggetti potenzialmente coinvolti: Direttore Generale, Dirigente Area Gestionale, Direttore di Area Tecnica, Capo Ufficio Manutenzione, Capo Ufficio Impianti e Ambiente, Capo Ufficio Servizi Comuni e sottoposti.

AREA DI RISCHIO: 4. Gestione del materiale derivanti dalla pulizia / risezionamento dei canali

Il Consorzio potrebbe non caratterizzare in modo corretto il materiale derivante dal risezionamento del canale e conseguentemente non provvedere al suo corretto riutilizzo o smaltimento.

Soggetti potenzialmente coinvolti: Direttore Generale, Dirigente Area Gestionale, Capo Ufficio Manutenzione, Dirigente Area Tecnica, RUP (Responsabile Unico del Procedimento), DL (Direttore dei Lavori) e sottoposti.

AREA A RISCHIO: 5. Gestione degli scarichi di acque reflue industriali

Il Consorzio possiede impianti con autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, potrebbe pertanto, per eventuali problemi, scaricare reflui sopra i limiti previsti per legge.

Soggetti potenzialmente coinvolti: Direttore Generale, Dirigente Area Gestionale, Capo Ufficio Manutenzione, Capo Ufficio Servizi Comuni e sottoposti

5. Protocolli generali

Il Consorzio Acque Risorgive è sensibile ai temi ambientali e alla conseguente organizzazione delle attività volte a prevenire la commissione dei reati e garantire il rispetto della normativa in tema di tutela dell'ambiente.

Per questo motivo è fatto espresso divieto a tutti i destinatari del presente modello organizzativo di:

- violare la normativa che regola le attività di gestione dei rifiuti;
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- falsificare il campione da inviare ad analisi per la caratterizzazione;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare / alterare certificati di analisi dei rifiuti;
- effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti.

Inoltre, il Consorzio Acque Risorgive al fine di essere conforme alle normative (ambientali, nazionali e/o locali) effettua:

- effettua un audit legislativo con frequenza almeno annuale
- effettua un audit sulle attività del Consorzio per verificarne la conformità a quanto definito nei protocolli.

6. Protocolli specifici

AREA A RISCHIO: 1. Esecuzione di opere edili/lavori di manutenzione all'interno di siti protetti

Il Consorzio vieta l'utilizzo di diserbanti, in prossimità dei corsi d'acqua, per effettuare i diserbi. Il diserbo con l'utilizzo di prodotti chimici avviene solo sui piazzali degli impianti.

Il Capo Ufficio Manutenzione ha presentato al Parco del Sile un documento denominato "Interventi di manutenzione conservativa programmata dei corsi d'acqua, ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 del "Parco del Sile", di competenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive" e gli sfalci in tale area vengono eseguiti con le modalità individuate nello stesso.

All'interno del comprensorio del Consorzio esistono diverse aree SIC (es. Tergola) e in queste zone il Consorzio opera applicando le indicazioni fornite dai provvedimenti Regionali.

AREA A RISCHIO: 2. Attività connesse alla polizia idraulica (es. controllo degli scarichi di acque reflue)

Guardiani /assistenti durante le attività di controllo del territorio se individuano situazioni anomale (es. scarichi abusivi, abbandono di rifiuti sulle sponde, schiume o colorazione anomale) provvedono ad avvisare il Capo Ufficio Pianificazioni e Pareri.

Scarico abusivo

L'Ufficio Pianificazioni e Pareri verifica se trattasi di scarico non autorizzato dal Consorzio. Nel caso di scarico non autorizzato scrive al Consorziato chiedendo la regolarizzazione dello stesso secondo quanto definito nel regolamento di polizia idraulica all'art. 13 o la chiusura definitiva dello scarico.

Nel caso in cui l'utente non provveda nei tempi definiti dall'Ufficio Pianificazione a presentare la richiesta di autorizzazione o a chiudere lo scarico, l'Ufficio Pianificazione e Pareri provvede ad avvisare il Direttore Generale (DG) che provvede ad allertare l'autorità competente.

Scarico non abusivo ma fuori dai limiti autorizzativi

Il Capo Ufficio Pianificazione e Pareri nel caso di uno scarico non a norma provvede a scrivere all'utente e in copia conoscenza anche al Comune o alla Provincia o alla Città Metropolitana, affinché ponga rimedio alla situazione. Nel caso in cui l'utente non provveda nei tempi indicati, l'Ufficio avvisa DG che provvede ad allertare l'autorità competente.

Rifiuti abbandonati in alveo o sulle sponde

Nel caso in cui il Guardiano/Assistente rilevi rifiuti in alveo, contatta il Direttore di Area Gestionale, il quale provvede a contattare il Comune in modo che lo stesso provveda al recupero e allo smaltimento del rifiuto. La stessa procedura è seguita nel caso di rifiuti ritrovati sulle sponde.

Anomalia nei corsi d'acqua (es. colorazioni anomale, schiume ecc.)

Nel caso in cui si riscontrino anomalie nei corsi d'acqua, il Guardiano/Assistente avvisa il Direttore di Area Gestionale che contatta le autorità competenti e segue le indicazioni delle stesse, mettendosi a disposizione per la ricerca della fonte.

AREA A RISCHIO: 3. Gestione dei rifiuti (es. olii, inerti, ecc.);

Il Capo Ufficio Servizi Comuni comunica all'ufficio Segreteria e Affari Generali le caratteristiche che deve avere la Società che si occupa del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti. Sulla base delle indicazioni ricevute l'ufficio Segreteria e Affari Generali individua la ditta. Per individuare la ditta l'Ufficio Segreteria e Affari Generali segue quanto indicato nel D.lgs. 50/2016 e le linee guida dell'ANAC.

Prima della firma del contratto il Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali, con il supporto del Capo Ufficio Servizi Comuni, verifica che la ditta individuata per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti, sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio per l'intera durata del contratto. Richiede inoltre elenco dei mezzi ed autorizzazioni verificandone la correttezza pe il servizio da svolgere.

Il Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali invia l'elenco dei mezzi al Capo Ufficio Servizi Comuni.

Il Consorzio ha individuato presso le officine depositi temporanei di rifiuti (olii, batterie, filtri olio…).

Il capo officina provvede ad adeguata separazione dei rifiuti in attesa della ditta specializzata per lo smaltimento.

L'Ufficio Servizi Comuni provvede a mantenere lo scadenziario dei rifiuti verificando anche che non vengano superati i quantitativi di rifiuti previsti art. 183 del d.lgs.152/06. Provvede a chiamare il fornitore per lo smaltimento dei rifiuti rispettando quanto definito dal suddetto articolo.

L'Ufficio Servizi Comuni verifica che la targa mezzo di trasporto utilizzato dalla ditta sia nell'elenco dei mezzi autorizzati comunicati dalla ditta stessa.

Il Capo Ufficio Servizi Comuni verifica che i formulari (4 copia) compilati dalla ditta contengano tutti i dati necessari e siano coerenti sia con la tipologia di rifiuto smaltito sia con la quantità consegnata.

L'Ufficio Servizi Comuni compila il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/06 per ogni centro aziendale dove sono prodotti i rifiuti.

AREA DI RISCHIO: 4. Gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dalla pulizia / risezionamento dei canali

Nel caso di materiale da espurgo, è definita una procedura articolata che prevede la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo. In particolare il Consorzio segue quanto definito dall'art. 184 del D.lgs. 152/06.
Il Capo Ufficio Manutenzione o il Direttore dei Lavori, sulla base degli esiti della caratterizzazione ambientale preventiva del materiale scavato, deve applicare i seguenti protocolli, ferme restando le procedure sovraordinate disposte dalle normative e dalle disposizioni di ARPA vigenti.

Per le opere in diretta amministrazione:

- se le terre e rocce da scavo non hanno valori superiori a quelli della colonna A della tabella 1 allegato 5 al titolo V, lo stesso viene steso secondo le modalità previste dalla normativa. Il Capo Ufficio Manutenzione deve, prima di procedere, ottenere l'assenso scritto del proprietario del terreno e comunicare ad ARPA la destinazione di riutilizzo;
- se ricade tra la colonna A e B, può essere steso nelle aree di pertinenza del canale (infrastruttura idraulica) da dove proviene o di altro canale del Consorzio. In quest'ultimo caso il Capo Ufficio Manutenzione deve comunicare ad ARPA il canale di provenienza e quello di arrivo. Il trasporto da un canale all'altro è effettuato con mezzi del Consorzio.

- Se supera la colonna B, deve essere chiesta apposita autorizzazione alle autorità competenti prima della movimentazione che dovrà avvenire secondo il D.lgs. 152/06, previo anche deposito temporaneo. Per effettuare quest'ultima operazione il Capo Ufficio Manutenzione deve fare un accordo con il proprietario del terreno e prevedere un'area di cantiere, in modo che si possa predisporre un deposito temporaneo, come definito dall'art. 183 lett.bb del D.lgs. 152/06.

Nel caso di attività di movimento e gestione di terre e rocce da scavo nell'ambito di Opere Pubbliche il Progettista e Direttore Lavori dovranno occuparsi del rispetto delle normative vigenti, fermo restando che nei Capitolati verranno definiti i ruoli dei diversi attori coinvolti nella procedura quali impresa e datore di lavoro e comunque nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- se le terre e rocce da scavo non hanno valori superiori a quelli della colonna A della tabella 1 allegato 5 al titolo V, lo stesso viene steso secondo le modalità previste dalla normativa. Il Direttore dei Lavori vigila sul produttore (di norma impresa) affinché provveda ad ottenere l'assenso scritto del proprietario del terreno e comunicare ad ARPA la destinazione di riutilizzo;
- se ricade tra la colonna A e B, può essere steso nelle aree di pertinenza del canale (infrastruttura idraulica) da dove proviene o di altro sito idoneo. In quest'ultimo caso il Direttore dei Lavori vigila affinché il produttore comunichi ad ARPA il sito di provenienza e quello di arrivo.
- Se supera la colonna B, il Direttore dei Lavori vigila che venga eseguito quanto previsto in progetto e comunque che venga rispettata la normativa di cui al D.lgs 152/06.

AREA A RISCHIO: 5. Gestione degli scarichi di acque reflue industriali

Per il lavaggio dei mezzi il Consorzio ha individuato quattro piazzole all'interno dei centri aziendali. Due piazzole hanno disoleatori e due hanno depuratori. Tre di queste scaricano in fognatura ed una è autorizzata allo scarico in acque superficiali.

Il Capo Ufficio Servizi Comuni provvede a fare uno scadenziario e a verificare le prescrizioni indicate in autorizzazione.